

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2747 del 31/05/2022
Oggetto	Variante con cambio titolarità della concessione per un'area del Demanio Idrico sita in prossimità della golena destra del Fiume Po in loc. Ravalle nel Comune di Ferrara (FE), per l'impianto di latifoglie arboree ed arbustive con finalità di raccolta del seme certificato per attività vivaistiche pubbliche ĩ Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona ĩ Pratica FE22T0002
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2901 del 31/05/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

– la D.D.G. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia; la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna; la D.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

**RICHIAMATO** il verbale di Consegna del Magistrato per il Po – Ufficio Operativo di Ferrara del 22/03/1989 con il quale si concedeva, in uso governativo per la coltivazione del pioppo, alla Gestione ex-Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, con sede in Punta Marina (RA) un terreno, appartenente alle Pertinenze Idrauliche Demaniali del Fiume Po, sito in loc. Ravalle nel Comune di Ferrara (FE) e identificato catastalmente sul Fg. 4 mappali 10, 31, 33, 4, 8 parte, 10, 76 e 78 parte e sul Fg. 13 mappali 2, 8 parte, 34, 35, 36 e 78 (parte) del medesimo Comune, disuperficie complessiva pari a 203.125 mq.;

**PRESO ATTO**

- che con istanza presentata in data 03/01/2022, registrata al PG/2022/00133, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Punta Marina (RA), stante le modifiche istituzionali intervenute, chiede di restituire al Demanio una parte dei terreni, consegnati a suo tempo all'Amministrazione Forestale per l'impianto di latifoglie arboree ed arbustive con finalità di raccolta del seme certificato per attività vivaistiche pubbliche con il verbale di consegna sopra richiamato e siti in loc. Ravalle nel Comune di Ferrara, e un cambio di titolarità della concessione a favore del Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona, per la parte rimanente dei terreni (pratica FE22T0002);
- che le aree oggetto di riconsegna ammontano a complessivi 135.162 mq e ricadono catastalmente nel Fg. 4 mappali 10, 31 e 33 e nel Fg. 13 mappali 4, 8 (parte), 10, 76 e 78 (parte) del Comune di Ferrara mentre l'area che rimane in concessione, di 67.693 mq, ricade catastalmente nel Fg. 13 mappali 2, 8 (parte), 34, 35, 36 e 78 (parte) del medesimo Comune

con utilizzo per impianto di latifoglie arboree ed arbustive con finalità di raccolta del seme  
certificato per attività vivaistiche pubbliche ;

**DATO ATTO** che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 40 del 16/02/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non ricade all'interno di aree naturali protette;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Ferrara, con il Disciplinare Tecnico prot. PG/2022/28417 del 21/02/2022, per le aree che rimangono in concessione che detta le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**PRESO ATTO** inoltre del parere favorevole, espresso con nota PG/2022/28421 del 21/02/2022, dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Ferrara in merito al rispetto delle prescrizioni per le aree oggetto di riconsegna;

**CONSIDERATO** che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Ferrara;

**RICHIAMATE** le Delibere di Giunta Regionale n. 895/2007 e n. 173/2014 con le quali è stata prevista l'esenzione del canone per la Regione e per gli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004;

**CONSIDERATO** che :

- il Demanio idrico è di proprietà statale e che l'Arma dei Carabinieri è una delle Forze Armate dello Stato;

- il Richiedente esercita attività connesse a funzioni pubbliche di Enti locali e Regione e si impegna inoltre a svolgere attività di sfalcio e manutenzione su aree limitrofe a quella oggetto di concessione

**RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

**RITENUTO** pertanto:

– sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di aree del demanio idrico, per l'impianto di latifoglie arboree ed arbustive con finalità di raccolta del seme certificato per attività vivaistiche pubbliche, in prossimità della golena destra del Fiume Po a Ravalle nel Comune di Ferrara (FE) catastalmente ubicate nel Fg. 13 mappali 2, 8 (parte), 34, 35, 36 e 78 (parte) del medesimo Comune, possa essere assentita;

– di applicare l'esenzione dal canone e dal deposito cauzionale;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

– ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 30/05/2022;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Carabinieri Biodiversità Verona, C.F. 00819910589, con sede legale in Via Carlo Ederle, 16/A - 37100 Verona, P.IVA 00934971003, la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione di aree del demanio idrico, in prossimità della golena destra del Fiume Po in loc. Ravalle nel Comune di

Ferrara (FE), per l'impianto di latifoglie arboree ed arbustive con finalità di raccolta del seme certificato per attività vivaistiche pubbliche su una superficie complessiva di 67.693 mq. L'area è catastalmente identificata nel Fg. 13 mappali 2, 8 (parte), 34, 35, 36 e 78 (parte) del medesimo Comune così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti (pratica FE22T0002);

2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2033**;
4. di dare atto che il concessionario è esente dal canone e dal deposito cauzionale;
5. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
6. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
7. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Bandoli;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
10. di dare atto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. di notificare il presente atto a oppure PEC al concessionario.

La Responsabile  
Servizio Gestione Demanio idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia – Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Carabinieri Biodiversità Verona, con sede legale in Via Carlo Ederle, 16/A - 37100 Verona, C.F. 00819910589 (Pratica n. **FE22T0002**)

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico, in prossimità della golena destra del Fiume Po in loc. Ravalle nel Comune di Ferrara (FE), per l'impianto di latifoglie arboree ed arbustive con finalità di raccolta del seme certificato per attività vivaistiche pubbliche su una superficie complessiva di 67.693 mq. L'area è catastalmente identificata nel Fg. 13 mappali 2, 8 (parte), 34, 35, 36 e 78 (parte) del medesimo Comune così come riportato negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

### **Articolo 2**

#### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2033.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

Il Concessionario è esente dal pagamento del canone e del deposito cauzionale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

### **Articolo 4**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili

per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

## **Articolo 5**

### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Ferrara, con il Disciplinare Tecnico prot. PG/2022/28417 del 21/02/2022:

#### **1) – Oggetto della concessione, prescrizioni e modalità di fruizione**

1 La concessione ha per oggetto l'utilizzazione di una parte dell'area demaniale individuata come "Ex-bacino demaniale di contropressione di Ravalle" costituita da superfici agricole, lato campagna, attigue al rilevato arginale per una superficie complessiva di 67.963 mq.

2 Il piantamento attuale consistente principalmente in pioppicoltura sperimentale avviene in un'area a forma trapezoidale avente le caratteristiche geometriche riportate nell'allegata planimetria.

3 Nel tratto prospiciente l'area in concessione sarà cura del concessionario la manutenzione ordinaria dell'arginello che delimita l'area verso ovest e verso sud, nella sua intera sezione, mediante periodiche operazioni di sfalcio da eseguire almeno due volte all'anno e la piccola manutenzione in terra. Il medesimo arginello dovrà sempre essere tenuto percorribile a piedi o con mezzi, lo stesso vale per una fascia di sei metri che corre ai piedi dello stesso dal lato interno al bacino e circonda il piantamento all'interno del bacino percorrendo il suo perimetro. L'arginello non andrà modificato nella sua forma, struttura e quota.

4 Nei tratti in cui lo sfalcio non possa essere agevolmente effettuato con i mezzi meccanici per la presenza di difficili conformazioni morfologiche lo stesso dovrà essere effettuato o completato a mano.

5 All'interno del bacino non potranno essere effettuati movimenti di terreno, la morfologia e la quota del terreno dovrà rimanere invariata rispetto allo stato attuale.

6 Saranno consentiti nuovi piantamenti arborei nell'area in concessione, ma senza alterare la morfologia dell'area.

7 La Ditta concessionaria è tenuta alla pulitura dell'area dalla vegetazione erbacea infestante.

#### **2) - Obblighi**

1 La Ditta concessionaria rimarrà sempre responsabile verso l'Amministrazione Regionale concedente e l'A.I.PO dell'esecuzione di tutti gli obblighi, divieti e condizioni del presente disciplinare per l'intera sua durata.

2 La Ditta concessionaria sarà l'unica responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente e l'A.I.PO da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la sola ed unica responsabile sia

civilmente che penalmente.

### **3) - Divieti**

- 1 La Ditta concessionaria non potrà cedere la concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, l'oggetto della presente concessione.
- 2 La Ditta concessionaria dovrà uniformarsi alle disposizioni di AIPO in materia di sicurezza idraulica senza pretendere eventuali risarcimenti.
- 3 E' vietato il pascolo del bestiame sull'arginello demaniale, secondo quanto stabilito dall' art. 96) -lett. i del T.U. 25/07/1904 n. 523.
- 4 L'uso diverso della superficie da quello stabilito comporterà la revoca della concessione.
- 5 Si applicano le norme di Polizia Idraulica di cui dal T.U. 25/07/1904 n. 523.

### **4) - Transiti**

- 1 Considerato che l'unico accesso al bacino di contropressione è situato ad ovest, le piste di servizio dell'area demaniale, di cui alla presente concessione, potranno essere utilizzate da AIPO o da imprese che lavorano per AIPO o dal concessionario della parte restante del bacino in assenza di altri accessi.

### **5) - Durata dell'autorizzazione e sua eventuale sospensione e revoca**

- 1 La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione regionale.
- 2 Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento, qualora, ad insindacabile giudizio dell' A.I.PO, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori.
- 3 Anche la parziale o totale inosservanza da parte della Ditta concessionaria delle condizioni, divieti ed obblighi del presente disciplinare potrà dar luogo alla revoca del presente parere, senza che la Ditta possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

### **6) - Disposizioni finali**

- 1 Poiché il presente Disciplinare Tecnico è attinente soltanto alla tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte del procedimento amministrativo di competenza dell' ARPAE Ferrara.
- 2 Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla emanazione del presente Disciplinare ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.
- 3 Con la sottoscrizione del presente disciplinare Tecnico la Ditta richiedente è a conoscenza che la porzione orientale del bacino di contropressione potrà essere concessa per colture agricole.

## **Articolo 6**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 7**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
- subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

## **Articolo 8**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**